



PROCURA DELLA PREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Provvedimento recante "Misure organizzative e linee guida per la trattazione dei procedimenti civili e penali minorili e per l'accesso del pubblico nei locali del Tribunale per i Minorenni di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, applicabili a far data dal giorno 12.05.2020 e sino al termine di durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".

Il Procuratore della Repubblica

premesse che:

- A. l'art. 83 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante "*Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*"), convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), e poi ulteriormente modificato dal Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dall'1.5.2020), ha previsto (ai commi 1 e 2) il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti penali e civili, a decorrere dal 9 marzo e sino al 12 maggio 2020, con le eccezioni previste al successivo comma 3, e cioè:
- a) delle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; delle cause relative alla tutela di minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità; dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute; dei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; dei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194, dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea; dei procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, dei procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e, in genere, di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con

provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) dei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, dei procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del *codice di procedura penale*, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- 4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (in tali casi, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con procedimento motivato e non impugnabile);

B. ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal *Decreto-legge* 30 aprile 2020 n. 28, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità regionale sanitaria (per il tramite del Presidente della Regione), e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e le prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte di Cassazione e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dei rispettivi distretti;

C. ai sensi dell'art. 83, comma 7 (*ut supra* modificato), per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia

- scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
 - e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, c.p.p. , di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
 - f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati individuati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel presente verbale;
 - g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, con le eccezioni indicate nel comma 3;
 - h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
 - i) h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- D. l'art. 83, comma 12, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) ha previsto che, ferma l'applicazione dell'art. 472 comma terzo del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di pubblica igiene), dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione a distanza a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante video conferenze o con collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis delle norme di attuazione , di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- E. che, ai sensi dell'art. 83, comma 12-bis, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), "*fermo quanto previsto dall'art. 12, dal 9 marzo al 31 luglio 2020, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti , al pubblico*

ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione , giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o fermato in uno dei luoghi previsti dall'art. 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è attestata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo ai sensi dell'art. 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dall'art. 12, le disposizioni del presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle in cui devono essere esaminati testimoni, consulenti o periti”;

- F. l'art. 83, comma 11, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), prevede che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- G. l'art. 83, comma 12-quater, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova

il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale;

- H. l'art. 83, comma 12-quater.1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che, sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici;
- L. l'art. 83, comma 12-quater.2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), prevede che sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici;
- I. ai sensi dell'art. 83, comma 12-quinquies, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componenti da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le

disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto;

- M. l'art. 83, comma 13, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 94, sono effettuate attraverso il *Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali* ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- N. l'art. 83, comma 14, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio;
- O. l'art. 83, comma 15, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), prevede che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del *Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali* per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- P. con D.D.G. del D.G.S.I.A. del 20 marzo 2020, sono state fornite indicazioni circa i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali, come previsto dall'art. 2, commi 2, lett. f), e 7, del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge;
- Q. con delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020, il *Consiglio superiore della Magistratura* ha dettato delle linee guida per l'emergenza epidemiologica Covid-19, segnalando la necessità di privilegiare l'utilizzazione di mezzi di comunicazione e interlocuzione da remoto e invitando i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;
- R. con la medesima delibera il *Consiglio superiore della Magistratura* ha raccomandato ai dirigenti di " *valutare ..la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti, prevedendo che tali protocolli o prassi potranno prevedere che tali atti urgenti – redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa – siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato pdf o jpg munita della sottoscrizione del magistrato , ovvero di una copia per immagine in formato pdf o jpg ,*

fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo appena possibile";

- S. si è valutato il documento di prevenzione elaborato dal responsabile della sicurezza sanitaria e dei luoghi di lavoro per la *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma*, ai fini della declinazione delle misure organizzative di cui al presente provvedimento all'interno dei luoghi di lavoro e di servizio, sulla base del complesso dei rischi valutati e in considerazione delle diverse attività che si svolgono nei locali in cui hanno sede questi uffici giudiziari;
- T. il Capo del *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia* ha emanato, in data 28.04.2020, prot. 28/04/2020.0000584.E una comunicazione recante *"aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020"*, il cui Allegato 6 consiste nel *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali"* del 24 aprile 2020;
- U. Il Capo del *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia* ha emanato, in data 02.05.2020, la circolare prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070897.U, recante *"prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus – informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive di organizzazione per avvio c.d. "fase due"*", in cui, tra l'altro si forniscono indicazioni *"Verso il progressivo ampliamento della ripresa dell'attività giudiziaria"* (§ 2, pp. 5-6), nonché direttive e raccomandazioni sui temi delle *"misure organizzative, logistica degli spazi della fase emergenziale"* [§ 3., pp. 7-8, spec. su: *Misure organizzative di contenimento dell'afflusso di utenza esterna, sub lett. a); Misure organizzative di contenimento del flusso di persone, sub lett b); Misure organizzative di carattere logistico: gestione degli spazi lavorativi, delle aule e dei luoghi di transito, sub lett. c)*], delle *"misure organizzative del personale – il lavoro agile emergenziale nella fase due"* (§ 4, pp. 8-11), delle *"misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici giudiziari"* (§ 5., pp. 11-14), di *"Igiene luoghi di lavoro, acquisti di materiale igienico sanitario e altri strumenti di sicurezza degli ambienti"* (§ 6, pp. 14-16), di *"rapporti con la rappresentanze sindacali"* (§ 7., p. 16);
- V. Il Direttore Generale della *Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia*, con nota prot. 10/03/2020.0000353.E, ha emanato *Indicazioni operative per l'accesso remoto ai sistemi* di cui alla precedente *"Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile"* (Rif. Prot. DOG 46076.U del 04.03.2020), indicando i sistemi informativi utilizzabili, in sicurezza, dai dipendenti, previamente autorizzati, nonché i requisiti indispensabili per l'accesso remoto a tali sistemi informativi;
- Z. Il Direttore Generale della *Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia*, con nota prot. 27/03/2020.0000466.E ha reso indicazioni sull'offerta formativa per il personale amministrativo in ambiente *e-learning*, anche attraverso il

portale accessibile al *link* <https://e-learning.giustizia.it> , pure al fine dell'integrazione della componente formativa nei progetti individuali di lavoro in modalità agile;

Z-1. Il dirigente dell'Ufficio IV – *Gestione del personale* della *Direzione Generale del Personale e della Formazione* del *Ministero della Giustizia*, con nota prot. 24/04/2020.0002409.E, ribadiva, tra l'altro, la finalità al fine di continuare a contenere la mobilità sul territorio nazionale, limitando - per quanto possibile - la presenza dei dipendenti pubblici negli Uffici e il loro spostamento;

Il presente provvedimento organizzativo sarà comunicato integralmente al Prefetto di Roma, anche al fine di consentire a tale Autorità il monitoraggio delle misure quivi previste ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 ("*Esecuzione e monitoraggio delle misure*"), comma 1, del d.P.C.M. 26 aprile 2020 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020), recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

sentiti il *Presidente della Corte di Appello di Roma* ed il *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma*;

sentita la *Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma*;

sentite le *rappresentanze sindacali di categoria*, tramite preventiva sottoposizione (in data 06.05.2020) - per eventuali osservazioni - del testo scritto del presente documento adottando;

sentita l'*Autorità sanitaria regionale* (tramite il *Presidente della Regione Lazio*), mediante preventiva sottoposizione (in data 06.05.2020) - per eventuali osservazioni - del testo scritto del presente documento;

sentiti i *Consigli degli Ordini degli Avvocati* ;

dispone:

E' adottato il documento organizzativo di cui all'art. 83, commi 6 ss., del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n.27 del 24.04.2020, valevole per la *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma*.

1. Disposizioni di carattere generale per prevenire il rischio di contagio

Misure di precauzione e di igiene all'atto della richiesta di accesso all'edificio.

1.1.1. Mascherina e guanti monouso.

L'ingresso nei locali della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, sito in Roma, Via Dei Bresciani nr. 32 sino al 31 luglio 2020, potrà essere consentito solo a coloro che si presenteranno all'ingresso al piano terra autonomamente dotati di *una* mascherina e dei guanti monouso che dovranno indossare dal momento dell'ingresso e sino al momento della completa uscita dall'edificio, senza alcuna soluzione di continuità.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità*.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del *virus Covid-19*, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'*autorità sanitaria*.

Qualora la natura e la tipologia del lavoro e/o della mansioni imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano disponibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti monouso) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Si provvederà, altresì, all'installazioni di sistemi di protezione del personale addetto al front-office mediante l'installazione di pannelli in plexiglass (paratie parafiate); tale sistema di protezione potrà essere realizzato anche in occasione di sistemazione di più dipendenti nel medesimo locale che non consentano il rispetto del distanziamento sociale di sicurezza.

E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica (vds. artt. 34 del D.L. nr. 9/2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e ss.mm.ii.).

L'osservanza di tali misure è oggetto di verifiche sia nella postazione di ingresso al piano terra dell'edificio in esame, da parte del personale di vigilanza in servizio e/o comunque presenti in tale postazione sia negli ambienti degli uffici della Procura.

Mezzi detergenti e dispenser.

La *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma* metterà a disposizione di ogni visitatore e/o soggetto che richieda l'ingresso nell'edificio in esame, mezzi detergenti idonei per le mani, mediante la collocazione di appositi *dispenser*, in punti facilmente individuabili, in ogni piano ove sono collocati gli uffici della procura della Repubblica.

E' fatto obbligo ad ogni soggetto che richieda l'ingresso nell'edificio in esame di adoperare tali mezzi detergenti e tali dispenser, applicando i detergenti sulle proprie mani, in osservanza delle norme di igiene e profilassi vigenti, e, comunque, in maniera efficace e secondo buon senso e comune prudenza.

Richiesta di accesso all'edificio.

L'accesso alle aree comuni o di uso comune dell'edificio (aula di udienza penale e/o civile, *front office*, etc.) sarà contingentato, secondo opportune disposizioni, al fine di evitare assembramenti.

Il diritto all'accesso dovrà essere legittimato da idonea documentazione che il richiedente dovrà esibire (convocazione da parte del Tribunale o della Procura, fissazione di appuntamento etc)

Sarà assicurata la ventilazione continua dei locali, e, in ogni caso, saranno garantite le misure di distanziamento sociale raccomandate dalle Autorità sanitarie.

Postazioni di lavoro, spazi di lavoro e orari di lavoro.

Sarà tempestivamente verificata, a cura dei responsabili dei singoli settori in cui si articola l'organizzazione amministrativa degli uffici della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma*:

- la presenza di spazi e/o postazioni di lavoro che attualmente implicano la condivisione di uno stesso spazio chiuso da parte di più soggetti;
- la possibilità di posizionare lavoratori, per il periodo transitorio sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro, e che possono lavorare da soli, in spazi ricavati da uffici inutilizzati.

All'esito della verifica di cui al precedente §, si adotterà ogni misura - tecnicamente e concretamente - possibile, al fine della tutelare i dipendenti negli spazi di lavoro.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori, l'articolazione del lavoro potrà essere definita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti in entrata ed in uscita, anche mediante la possibilità di disporre la flessibilità di orari, nei limiti compatibili con la natura delle funzioni e dei servizi di questi uffici giudiziari.

Lavoro agile.

Al fine di continuare a contenere la mobilità sul territorio nazionale, limitando per quanto possibile la presenza dei dipendenti pubblici negli Uffici e il loro spostamento, sarà, in ogni caso, privilegiata la modalità di *lavoro agile*, salva la garanzia della presenza in ufficio di un contingente fisico a presidio e per le attività che non possono essere svolte da remoto.

Si allega il provvedimento con il quale è stata dettagliatamente disciplinata l'ulteriore attivazione di modalità di lavoro agile per la fase successiva al 12 maggio e sino a nuove disposizioni normative .

Informazione all'atto della richiesta di accesso all'edificio.

La *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informeranno tutti i dipendenti e, comunque, chiunque richieda l'accesso ai predetti uffici giudiziari siti nell'edificio di via Dei Bresciani n.32, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi *depliants* informativi.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- i. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- ii. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al *virus* Covid-19 nei 14 giorni precedenti), in relazioni alle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- iii. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in caso di presenza e/o di insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, o comunque durante la presenza e/o la permanenza nell'edificio in esame, avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e del corpo, e di tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

- iv. l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro e/o (nel caso di visitatori esterni) il personale presente in questi Uffici, della presenza e/o dell'insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, o comunque durante la presenza e/o la permanenza nell'edificio in esame, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Misure di pulizia e di sanificazione.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma garantirà pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro (in specie di tastiere, schermi *touch*, *mouse*, microfoni dell'aula d'udienza) e delle aree comuni con adeguati detergenti, mezzi e presidi igienico-sanitari, allertando in tal senso il Tribunale per i minorenni, titolare dell'appalto dei servizi di pulizia nella sede di questo ufficio giudiziario.

Nel caso di accertata presenza all'interno di questi uffici giudiziari di persona risultata positiva al virus Covid-19, si procederà all'immediata richiesta - agli Uffici competenti - di pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e/o applicabili, nonché alla loro ventilazione.

Gli spostamenti all'interno dei locali di questi uffici giudiziari devono essere limitati al minimo indispensabile.

Non sono consentite le riunioni in presenza nei locali di questi uffici giudiziari. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e dell'urgenza, nell'impossibilità di un collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia / areazione dei locali.

Controllo della temperatura corporea.

In ossequio ad eventuali raccomandazioni che potranno intervenire in tal senso da parte dell'autorità sanitaria regionale, il personale dipendente e l'utenza potranno essere sottoposti, prima dell'accesso nei locali dell'edificio sito in Via Dei Bresciani, nr. 32, nel luogo in cui trovasi la postazione per il controllo degli accessi agli uffici del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma al piano terra, al controllo della temperatura corporea, mediante l'impiego degli strumenti che saranno forniti dalle Autorità competenti.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

Ogni attività successiva a tale accertamento sarà oggetto di dettagliata previsione in un successivo atto di regolamentazione.

Collaborazione con l'Autorità sanitaria.

Questo ufficio giudiziario, in ogni sua componente, presterà la massima collaborazione per implementare eventuali misure aggiuntive che fossero disposte e comunicate da parte dell'Autorità sanitaria competente, in spirito di leale collaborazione istituzionale.

Accesso all'edificio da parte di fornitori esterni.

Considerata l'esistenza di un unico accesso autorizzato a questo ufficio giudiziario, posto al piano terra dell'edificio in esame, comune sia al Tribunale per i minorenni che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, i fornitori esterni dovranno preventivamente concordare con l'ufficio un accesso autorizzato, ad orario prestabilito,

preferibilmente da individuare al termine dell'orario di apertura dell'ufficio giudiziario, onde minimizzare i rischi epidemiologici e ottimizzare l'efficacia e la tempestività delle operazioni di pulizia e di sanificazione. In tali occasioni, andrà evitato, per quanto concretamente e tecnicamente possibile ogni contatto non necessario all'espletamento della consegna e/o della prestazione di servizi da parte del personale del fornitore esterno autorizzato all'accesso.

Ditte appaltatrici dei servizi di pulizia e di sorveglianza e altre aziende terze appaltatrici.

Il legale rappresentante delle ditte appaltatrici dei servizi di pulizia e di ogni altra ditta appaltatrice esterna di servizi nell'edificio in cui risiede questo ufficio giudiziario, dovranno comunicare :

- Immediatamente la sussistenza di personale dipendente, o a qualunque titolo in servizio o attività presso la sede di questi uffici giudiziari, risultati positivi al tampone per il virus Covid-19;

Precauzioni igieniche personali.

E' obbligatorio che le persone presenti all'interno di questo ufficio giudiziario adottino ogni precauzione igienica, in particolare per le mani.

E' raccomandata alle persone che fanno ingresso nell'edificio:

- la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,
- non prendere farmaci virali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo in esame i bambini al di sotto dei sei anni di età, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Gestione di una persona sintomatica all'interno di questi uffici giudiziari.

Nel caso in cui una persona presente all'interno di questo ufficio giudiziario sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L'ufficio giudiziario procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione Lazio e/o dal Ministero della Salute.

L'ufficio giudiziario collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nei locali di questi uffici giudiziari che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19; ciò al fine di permettere alle Autorità competenti di applicare le necessarie e

opportune misure di quarantena. Nel periodo di indagine, questo ufficio giudiziario potrà chiedere agli eventuali possibili "contatti stretti" di lasciare cautelativamente l'edificio in cui hanno sede questi uffici giudiziari, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Sorveglianza sanitaria, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igienico-sanitarie contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché essa rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché essa può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio,

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, il medico competente collabora con questi uffici giudiziari e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il medico competente segnala a questi uffici giudiziari eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l'ufficio provvederà alla loro tutela nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, soprattutto in tema di *privacy*.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del *virus* Covid-19 e della salute dei lavoratori.

Il presente provvedimento organizzativo, una volta che esso sarà stato approvato, sarà comunicato anche al medico competente per questo ufficio giudiziario per ogni successiva sua iniziativa.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all'età.

Prenotazione, scaglionamento e contingentamento degli accessi.

Sino al 31 luglio 2020, l'accesso al pubblico nei locali della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma*, salvo i casi urgenti ed indifferibili, avverrà previa prenotazione telefonica o telematica.

L'accesso al pubblico, nei casi sopra indicati, dovrà avvenire nelle forme e con modalità tali da evitare la contestuale presenza di più persone nell'aula e/o nelle sue adiacenze, ovvero in ogni altro locale, spazio, postazione e ambiente in tale edificio, così da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i presenti.

Per il deposito degli atti o di istanze, ove non praticabile l'opzione telematica, dovrà continuare ad essere utilizzato il *front office* già istituito per le cancelliere penali e civili secondo le modalità indicate nel provvedimento allegato.

Attività di indagini .

Fase delle indagini preliminari.

Quanto alle indagini preliminari della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma* si provvederà ai sensi dell'art. 83, comma 12-quater, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato, "Dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ed il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid 19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agenti di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo dove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137, comma 2, del codice di procedura penale".


Il *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni* ha avanzato formale richiesta di emanazione dei decreti ministeriali di autorizzazione di cui all'art. 86, comma 12-quater.1 e comma 12-quater.2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato). In caso di successiva emanazione dei decreti ministeriali di autorizzazione di cui al precedente periodo, l'Ufficio della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni* ne darà tempestiva notizia mediante avviso, che sarà comunicato anche ai *Consigli degli Ordini degli Avvocati* e che sarà pubblicato sulla home page del sito web della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma*.

La valutazione dell'opportunità e/o necessità di procedere all'atto istruttorio da remoto spetterà al P.M.M. titolare del procedimento il quale dovrà tenere in debito conto i rischi connessi allo spostamento sul territorio di tutti i soggetti indicati nell'art. 83 comma 12 quater, soprattutto in relazione alla lontananza dalla sede di questo ufficio di Procura.

Nel giudizio di valutazione dei rischi, come sopra indicati, dovrà, altresì, procedersi ad un attento esame delle condizioni di vita (personali e familiari) del soggetto destinatario dell'atto istruttorio al fine di rendere il meno gravosa possibile la partecipazione all'atto stesso .

Si dovrà, in linea generale, prediligere ogni attività istruttoria con modalità da remoto, limitando drasticamente i casi di presenza fisica presso l'ufficio e ridurre il più possibile il rischio di contagio da virus Covid -19 .

Saranno, in ogni caso, privilegiate in questo periodo di emergenza sanitarie le deleghe di attività di indagine alle Forze di Polizia presenti nei singoli territori le quali avranno cura di ottemperare alle predette deleghe, pur nel rispetto dei tempi più o meno urgenti dell'atto delegato, osservando



scrupolosamente le regole imposte dai provvedimenti dell'Autorità sanitaria, a tutela dei soggetti interessati dall'indagine.

Al Difensore che decida di partecipare da remoto dovrà essere garantita in ogni momento nel corso del compimento del predetto atto la possibilità di avere un contatto riservato con il suo assistito mediante una linea telefonica dedicata a tale scopo.

Lo svolgimento dell'atto istruttorio dovrà avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dello stesso mediante opportune precauzioni da predisporre nel luogo ove si procede alla sua effettuazione.

Il pubblico ufficiale preposto alla redazione del verbale dovrà indicare dettagliatamente tutte le attività compiute al fine di rendere effettivo il rispetto delle prescrizioni indicate nell'art. 83, comma 12 quater decreto legge n.18/20, come modificato dalla legge di conversione n.27/20.

Udienze di convalida dell'arresto e del fermo davanti al gip ed interrogatori di garanzia.

Udienze dibattimentali, udienze del Tribunale del riesame e dell'appello cautelare,

Udienze di sorveglianza, udienze civili.

Per quanto concerne tutte le udienze che saranno svolte davanti al Tribunale per i minorenni nelle sue varie composizioni, le modalità di svolgimento di esse saranno oggetti di determinazione da parte della Presidente che provvederà a fissare i criteri di trattazione dei procedimenti in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

Nel caso di trattazione del processo "di presenza" nei locali del Tribunale, sarà cura del giudice precedente assicurare particolare attenzione al distanziamento interpersonale dei partecipanti presenti nell'aula di udienza.

Per quanto riguarda specificamente le udienze civili si stabilisce che, al fine di contenere il più possibile il rischio di contagio da virus Covid-19, evitando, ove possibile, la presenza di più persone nel medesimo luogo, la partecipazione del P.M.M., non imposta normativamente, sarà garantita soltanto in casi particolarmente urgenti che andranno segnalati preventivamente dal Tribunale per i minorenni.

Per tutte le altre udienze civili, non rientranti nella predetta eccezione, il parere del P.M.M. verrà formulato in forma scritta a seguito di trasmissione del fascicolo processuale da parte del Tribunale per i minorenni e sarà di competenza del sostituto procuratore, così come indicato nel calendario mensile delle udienze.

Casi di revisione, aggiornamento e/o modificazione.

Il presente provvedimento organizzativo potrà essere rivisto, aggiornato e/o modificato per tenere conto di:

- eventuali sopravvenute esigenze di interesse o di ordine pubblico;
- eventuali modifiche del quadro normativo e/o amministrativo tenuto in considerazione all'atto dell'adozione del presente documento;
- all'esito del processo di costante monitoraggio della sua fase applicativa, al fine di correggere eventuali criticità, ottimizzare i rendimenti e rimodulare il sistema e il ciclo dei processi di lavoro, di servizio, di utenza, e correlati, coinvolti nell'espletamento dell'attività istituzionale, e strumentale, di questi uffici giudiziari e nell'implementazione delle misure organizzative di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento organizzativo deve essere comunicato, per opportuna conoscenza:

- al *Consiglio Superiore della Magistratura*;



- al Garante per la Protezione dei dati personali;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- al Prefetto di Roma;
- al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma;
- ai magistrati;
- al Questore di Roma;
- al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma;
- ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ;
- alle RR.SS.UU. e alle Organizzazioni sindacali di categoria, legittimate nel vigente sistema delle relazioni sindacali per l'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
- al personale amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
- agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio nella Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
- al medico competente, al RSPP e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;
- al legale rappresentante delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia nell'edificio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Si allegano : a) provvedimento interno per il presidio del personale e per smart-working
 b) provvedimento interno per modalità di accesso al pubblico dal 12.05.2020

Roma, li 11.5.2020

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni
 Dott.ssa Giuseppina Latella

